



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it

PEC CSAT: appello.puglia@pec.it

PEC GS: giudice.puglia@pec.it

PEC INVIO GRUPPI SQUADRA: gruppi@pec.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 118 del 14 Febbraio 2023

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

☎ Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@figc.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Maria Agneta (componente) e dell'Avv. Ilaria Tornesello (componente), nonché del sig. Antonio Lopez (Rappresentante AIA) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 30 gennaio 2023 ha adottato la seguente

DECISIONE

relativamente alla:

**gara A.S.D. FUTURA MARTINA - ASD SALVATORE RUSSO VEGLIE del 07.01.2023
campionato di Calcio a 5, serie C2, girone B.**

in ordine a:

reclamo dell'**A.S.D. SALVATORE RUSSO VEGLIE**, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 49 C5 del 12.01.2023, con cui veniva comminata l'ammenda di € 300,00 a carico della società reclamante.

Ritenuto in fatto

Con atto trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 13 gennaio 2023, la ASD Salvatore Russo Veglie preannunciava reclamo avverso la ammenda di € 300,00, comminata in suo danno dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia LND, con riferimento alla partita innanzi indicata.

Con atto spedito a mezzo posta elettronica in data 17 gennaio 2023 la predetta società ha proposto reclamo ex art. 76 comma 3 C.G.S. dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello, avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 49 C5 del 12 gennaio 2023, con la quale era stata destinataria di una ammenda di € 300,00, perché "*durante il corso del secondo tempo, le tifoserie delle due società venivano a contatto creando un parapiglia, prontamente sedato dai dirigenti presenti e dalla Forza Pubblica. In più circostanze, i tifosi del Salvatore Russo Veglie offendevano il direttore di gara con insulti per motivi di origine territoriale*".

Veniva fissata per il 30 gennaio 2023 l'udienza in camera di consiglio ex art. 77 comma 1 C.G.S., per la discussione del reclamo.

Nel gravame proposto dal Presidente dell'A.S.D. Salvatore Russo Veglie si nega che vi sia stato un parapiglia sugli spalti tra le due opposte tifoserie sostenendo che, siccome "*alcuni ragazzi (id est, tifosi della squadra avversaria) avevano cominciato ad infastidire con apprezzamenti pesanti la parte femminile del gruppo Vegliese, a questo punto alcuni accompagnatori (cioè tifosi della squadra del Veglie) hanno redarguito i giovinastri. Tutto questo non sarebbe successo se ci fosse stata una certa separazione tra i supporters delle due Società*".

In ordine invece alle offese rivolte al direttore di gara nel reclamo si legge che i tifosi del Veglie "*hanno solo esternato il proprio disappunto per un errore di valutazione del Direttore di gara (espulsione del portiere del Veglie)*".

Entrambe le argomentazioni difensive venivano confermate in occasione dell'udienza odierna dal Presidente, il quale negava i tafferugli e affermava che le frasi rivolte all'indirizzo dell'arbitro originavano dalle sue decisioni, ritenute errate dai tifosi della odierna società reclamante.

In ragione di ciò la ASD Salvatore Russo Veglie chiedeva di annullare la sanzione, ovvero di ridurla in misura appropriata all'effettiva gravità dei fatti in esame.

All'esito della discussione in camera di consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO

Il reclamo è infondato.

Partendo dal principio della fede privilegiata riconosciuto dall'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva al referto arbitrale, il valore probatorio privilegiato attribuito al referto arbitrale comporta che l'organo giudicante sia tenuto ad esaminare eventuali atti istruttori solo quando il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulti intrinsecamente contraddittorio o contraddetto da altre circostanze rilevanti. Tale valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice nella disamina del materiale probatorio (tra le molte Corte Federale d'Appello - n. 055/2020-2021 registro decisioni).

Nel caso che ci occupa, le argomentazioni difensive della società reclamante non trovano conforto in alcun atto, né la ASD S. Russo Veglie ha depositato documenti ovvero formulato istanze istruttorie, finalizzate a supportare quanto esposto in ricorso.

In realtà, anzi, quanto alla circostanza che le tifoserie siano venute in contatto, dagli scritti difensivi emerge che trattasi di circostanza vera, atteso che la reclamante testualmente si lamenta del fatto che *"tutto questo non sarebbe successo se ci fosse stata una certa separazione tra i supporters delle due Società"*: se ne deduce, in modo piuttosto chiaro e non equivocabile, che se le tifoserie fossero state separate non sarebbero entrate in contatto tra di loro, proprio come riportato dall'arbitro nel referto e poi motivo di sanzione da parte del Giudice Sportivo.

In ordine alle offese rivolte al Direttore di gara anche qui la circostanza non viene smentita, ma la reclamante cerca solo, in modo per altro inopportuno - oltre che del tutto infondato in fatto ed in diritto - di giustificarle, perché causate da un asserito errore arbitrale.

Per questi motivi,

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della Puglia, nella predetta composizione:

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo proposto dalla società A.D.S. Salvatore Russo Veglie;
- 2) per l'effetto, di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Giuseppe CONTE

Il Presidente
Giuseppe CONTE

Depositato in data 14 Febbraio 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, presieduta dall'Avv. Giuseppe Conte, con la partecipazione dell'Avv. Maria Agneta (relatore) e dell'Avv. Ilaria Tornesello (componente), nonché del sig. Antonio Lopez (Rappresentante AIA) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 30 gennaio 2023 ha adottato la seguente

DECISIONE

relativamente alla:

gara A.S.D. CEDAS AVIO BRINDISI – U.S.D. BRILLA CAMPI del 06.01.2023

CAMPIONATO PROMOZIONE

in ordine a:

reclamo dell'U.S.D. BRILLA CAMPI, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 92 del 12.01.2023, con cui veniva comminata la sanzione della squalifica per sei giornate ai danni del calciatore Greco Oscar Cristiano.

Ritenuto in fatto

Con atto trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 13 gennaio 2023, la USD BRILLA CAMPI preannunciava reclamo avverso la sanzione della squalifica per sei giornate del calciatore Greco Oscar Cristiano, con riferimento alla partita innanzi indicata.

Con atto spedito a mezzo posta elettronica in data 17 gennaio 2023 la predetta società ha proposto reclamo ex art. 76 comma 3 C.G.S. dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello, avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 92 del 12 gennaio 2023, che comminava la sanzione della squalifica per sei giornate al calciatore Greco Oscar Cristiano perchè *"a gioco fermo poneva la propria testa contro quella di un avversario, tentando di colpirlo senza riuscirvi per l'intervento dei propri compagni. Nella circostanza attingeva il volto dell'avversario con uno sputo"*.

Veniva fissata per il 30 gennaio 2023 l'udienza in camera di consiglio ex art. 77 comma 1 C.G.S., per la discussione del reclamo.

Con il gravame proposto il Presidente dell'U.S.D. Brilla CAMPI si duole dell'eccessiva entità della sanzione inflitta al proprio giocatore, ritenendo che il porsi "testa a testa" non possa essere considerato atto violento, al pari di quello di colpire con una testata l'avversario e che, pertanto, non debba essere sanzionato; per ciò che, invece, attiene lo "sputo", pur ritenendolo un gesto censurabile e riprovevole, deduce che lo stesso è stato posto in essere quale reazione ad un fatto ingiusto invocando, quindi, la circostanza attenuante di cui all'art. 13 lett. a) C.G.S. e ritenendo che, comunque, non possa essere sanzionato con più di tre giornate di squalifica.

Conclude la reclamante chiedendo la riduzione della squalifica comminata al calciatore Greco da sei giornate a quella inferiore ritenuta applicabile al caso di specie.

All'esito della discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO

Il reclamo è fondato nei limiti di quanto di seguito osservato.

Per ciò che attiene il porsi "testa a testa" tra due giocatori, non erra la reclamante allorché ritiene che detta condotta non possa rientrare nell'alveo degli atti violenti poiché, in effetti, la stessa non arreca danni all'avversario e non è determinata da una volontà lesiva. Ma se è vero che tale condotta non può essere definita violenta in senso stretto, è anche vero che non può negarsi che l'atto di spingersi con la fronte - soprattutto a gioco fermo come nel caso di specie - può certamente essere sussunta nella norma dell'art. 39 C.G.S., integrando una condotta gravemente antisportiva, poiché al limite del concetto di violenza e fortemente lesiva del principio di lealtà sportiva.

Passando all'esame dell'altra doglianza, con la quale parte reclamante lamenta l'eccessività della sanzione irrogata per aver il Greco attinto il volto dell'avversario con uno sputo, non può essere accolta l'applicazione dell'invocata attenuante di cui all'art. 13 lett. a) C.G.S. poiché la ricostruzione dei fatti prospettata, circa l'asserita reazione ad un fatto ingiusto, rimane a livello di mera illazione - posto che nel referto di gara non ve n'è traccia.

Ritiene la reclamante che il proprio giocatore Greco abbia reagito al presunto comportamento scorretto di Manta, giocatore della squadra avversaria e, a riprova di quanto asserito, evidenzia l'espulsione di quest'ultimo.

Ma, ad onor del vero, nulla prova la diversa ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante rispetto al rapporto di gara, dal quale si evince che sia il Greco che il Manta si sono resi responsabili della condotta di porsi, a gioco fermo, "testa a testa" tentando di colpirsi violentemente con braccia e mani, non riuscendovi solo perché divisi dai propri compagni di squadra. Per detta condotta sia il Greco che il Manta hanno subito analoga sorte.

A detta azione grave e riprovevole deve aggiungersi che il Greco, mentre veniva fermato e trattenuto dai propri compagni di squadra, sputava sul volto dell'avversario.

È pacifico, oramai, che lo sputo - pur non possedendo la vis propria dell'atto lesivo - è equiparato ad un atto di violenza riconducibile nella fattispecie prevista dall'art. 38 C.G.S.; equiparazione, peraltro, recepita normativamente dall'art. 35 comma 1 C.G.S., che espressamente annovera anche lo sputo tra le condotte violente perpetrate ai danni degli ufficiali di gara.

Nel caso in esame il comportamento assunto dal Greco risulta ancora più pregnante, ove si consideri che la condotta è stata perpetrata a gioco fermo e volutamente lo sputo è stato indirizzato al volto dell'avversario, tra l'altro quando era trattenuto dai propri compagni per evitare che la situazione degenerasse.

Non può non considerarsi tale condotta violenta, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista dell'etica agonistica, come non può non essere aggravata anche dalla circostanza dell'ancora attuale circolazione del virus COVID – 19.

Esclusa quindi l'applicazione dell'invocata circostanza attenuante per entrambe le condotte tenute dal giocatore Greco e considerate le circostanze di fatto e le ragioni su esposte, la Corte ritiene equo ridurre a cinque giornate di gara la squalifica comminata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi,

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della Puglia, nella predetta composizione, accoglie parzialmente il reclamo e

DELIBERA

- 1) di ridurre a cinque giornate di gara la squalifica comminata al calciatore Greco Oscar Cristiano;
- 2) per l'effetto di non addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Maria AGNETA

Il Presidente
Giuseppe CONTE

Depositato in data 14 Febbraio 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe Conte, con la partecipazione dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (relatore) e dell'Avv. Maria Agneta (componente), assistita dall'Avv. Raffaele Drimaco in rappresentanza dell'AIA - e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (segretario) - nella riunione del 6 febbraio 2023, ha adottato la seguente

DECISIONE

in ordine al reclamo relativo alla gara del Campionato di SECONDA CATEGORIA dell'8.01.2023, presentato dalla A.S.D. Atletico Apricena, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 92 del 12.01.2023, a mezzo della quale è stata comminata la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della A.S.D. La Torittese, per la violazione delle disposizioni contenute nel C.U. n° 138 del 19.5.2022: le società iscritte al campionato di seconda categoria *“hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, un calciatore nato dal 01.01.2002 in poi”*.

FATTO

Con reclamo del 18.01.2023, ritualmente preannunciato e trasmesso alla controparte, la A.S.D. Atletico Apricena ha chiesto alla Corte Sportiva d'Appello l'annullamento della sanzione della perdita della gara inflitta dal Giudice Sportivo e la conferma del risultato conseguito sul terreno di gioco.

All'udienza del 30.01.2023 è intervenuto, in rappresentanza della reclamante, l'avv. Alfonso Torelli il quale, riportandosi al contenuto dell'atto introduttivo, ha preliminarmente ribadito che la sostituzione avvenuta al 41' del primo tempo ha interessato il calciatore n. 18 Lupardi Michele e non il n. 19 Rossetti Antonello, unico giovane calciatore nato dopo il 01.01.2002.

Tale circostanza sarebbe confermata dalla documentazione fotografica prodotta, consistente in n. 2 fotografie, dalla quale emergerebbero circostanze determinanti ai fini della prova dell'errore di trascrizione, commesso dall'arbitro sul referto di gara.

In particolare, nella *“foto n. 1”* il calciatore n. 19 Rossetti (ripreso di spalle) è impegnato in un'azione di gioco, nel corso del secondo tempo, presumibilmente con il calciatore n. 2 Arnese Giuseppe ripreso, invece, frontalmente ed entrato in campo a seguito di una sostituzione avvenuta al 1' del secondo tempo.

Nel secondo scatto *“foto n. 2”*, eseguito nella descrizione proposta dalla reclamante alla fine del primo tempo, si evincerebbe la compresenza in panchina del calciatore n. 18 Lupardi Michele (verosimilmente già sostituito proprio al 41' del primo tempo) e del n. 2 Giuseppe Arnese, non ancora impiegato.

Secondo tale impostazione, pertanto, la presenza in panchina - al termine del primo tempo - dei calciatori n. 18 e n. 2 e la compresenza in campo, nel corso del secondo tempo, dei calciatori n. 19 e n. 2, dimostrerebbero l'errore di trascrizione commesso dal Direttore di gara in ordine alla sostituzione del calciatore n. 19 e, conseguentemente, la permanenza di quest'ultimo in campo per tutta la durata della gara, nel rispetto delle disposizioni contenute nel C.U. n° 138 del 19/5/2022 del C.R. Puglia L.N.D..

Nessuno è comparso per la A.S.D. La Torittese.

L'udienza è stata rinviata al 06.02.2023 per l'audizione dell'Ufficiale di Gara, disposta per ottenere chiarimenti in ordine al referto.

Nel corso dell'udienza l'arbitro, dopo aver attentamente raffrontato i documenti di identità dei calciatori con le riproduzioni fotografiche prodotte dalla società, ha rilevato l'oggettiva difficoltà di identificare - con certezza - i calciatori ritratti in foto (ad eccezione del n. 19) in assenza di un numero di maglia e, conseguentemente l'impossibilità di risalire, per la medesima ragione, all'identità del calciatore n. 2 Arnese Giuseppe, a parere della reclamante ritratto frontalmente in entrambi gli scatti.

Ha, pertanto, confermato le dichiarazioni rese nel referto e nel successivo supplemento di rapporto richiesto dal Giudice Sportivo.

Alla luce delle suesposte circostanze la Corte Sportiva d'Appello, nella composizione predetta, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte dalla società, ritiene di respingere il ricorso e di confermare la sanzione comminata dal Giudice di primo grado.

È principio ormai consolidato che l'Ordinamento Sportivo riconosce alle dichiarazioni rese dagli arbitri sul referto di gara - art. 61 comma 1 C.G.S. - valore di prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza, ma non assoluta, potendo essere superata da un contrapposto serio quadro probatorio (*Collegio di Garanzia, II Sez., n.12/2019*).

Nella fattispecie sottoposta all'attenzione della Corte, tuttavia, la documentazione prodotta dalla reclamante a sostegno delle proprie ragioni non può essere considerata idonea al superamento del contenuto del referto arbitrale, trovando un limite sostanziale: l'effettiva impossibilità di identificare con certezza le identità dei giocatori Lupardi (n. 18) ed Arnese (n. 2).

Dal primo scatto prodotto, infatti, non è rilevabile alcun numero di maglia, dal quale evincere la circostanza invocata dalla società; né alcuna valenza probatoria può essere accordata alla seconda foto che, indipendentemente dall'attestazione resa dal fotografo in ordine alle circostanze di luogo e di tempo in cui la stessa è stata scattata, risulta del tutto decontestualizzata dalle azioni di gioco, ragion per cui ogni considerazione in merito risulta inconferente.

La Corte ritiene, dunque, che la documentazione fotografica esaminata non contenga elementi chiari da cui desumere la fondatezza e l'attendibilità delle circostanze descritte dall'istante e, comunque, tali da ritenere superabili le dichiarazioni rese dall'Ufficiale di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. Atletico Apricena;
- 2) per l'effetto di confermare la decisione del Giudice Sportivo;
- 3) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Ilaria TORNESELLO

Il Presidente
Giuseppe CONTE

Depositato in data 14 Febbraio 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Maria AGNETA (componente) e dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (componente), dell'avv. Raffaele Drimaco (Rappresentante AIA) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 06 febbraio 2023 ha adottato la seguente

DECISIONE

relativamente alla:

gara A.S.D. POLIMNIA CALCIO- UNIONE CALCIO BISCEGLIE del 22.01.2023

CAMPIONATO DI ECCELLENZA, girone A

in ordine a:

reclamo dell'**A.S.D. POLIMNIA CALCIO**, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 99 del 26.01.2023, con cui veniva comminata a carico della reclamante la sanzione disciplinare della disputa di una gara a porte chiuse.

Ritenuto in fatto

Con atto trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 28 gennaio 2023 la ASD Polimnia Calcio preannunciava reclamo avverso la sanzione relativa alla disputa di una partita a porte chiuse, comminata in suo danno dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia LND.

Con atto spedito a mezzo posta elettronica in data 30 gennaio 2023 la predetta società ha proposto dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello reclamo ex art. 76 comma 3 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 99 del 26 gennaio 2023, con la quale la sanzione indicata nel capoverso precedente era stata motivata perché "*propri sostenitori intonavano cori discriminatori all'indirizzo di un calciatore avversario (CON EFFETTO IMMEDIATO)*".

Veniva fissata per il 06 Febbraio 2023 l'udienza in Camera di Consiglio ex art. 77 comma 1 C.G.S., per la discussione del reclamo.

Nell'atto impugnativo proposto dal Presidente dell'A.S.D. Polimnia Calcio si evidenzia che un solo sostenitore della reclamante, presente nella tribuna centrale, proferiva una espressione offensiva di natura discriminatoria nei confronti di un calciatore avversario, ma che tale gesto isolato veniva prontamente condannato con fischi e gesti di disapprovazione da parte di tutti gli altri sostenitori presenti.

In aggiunta, al momento della sostituzione del calciatore avversario in questione, il pubblico di casa tributava scroscianti applausi allo stesso - che apprezzava il gesto e ricambiava applaudendo in direzione della tribuna.

In considerazione della dinamica dei fatti, come prospettata, la ASD Polimnia Calcio chiede l'applicazione delle esimenti previste dall'art. 29, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ritenendo nella fattispecie sussistenti le circostanze indicate sub d) ("*al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione*") e sub e) ("*altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti*").

La norma in esame prevede una attenuazione della responsabilità della società, se quest'ultima prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al comma 1.

La reclamante invoca comunque anche l'applicazione dell'art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva, ritenendo applicabile la circostanza indicata dalla lettera e) ("*aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari*").

La ASD Polimnia Calcio conclude quindi chiedendo la riduzione della sanzione, in applicazione delle attenuanti di cui agli artt. 13, co. 1 let. e) e 29 co. 1 lett. d), e) del CGS.

All'udienza del 06 febbraio 2023 è comparso per la società reclamante l'avv. Andrea Ricchiuto, il quale si è riportato al contenuto del reclamo ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo in aggiunta, per la prima volta, la sospensione della sanzione ai sensi dell'art. 28 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva.

All'esito della discussione in Camera di Consiglio è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO

Il reclamo è inammissibile.

Sorvolando sulla circostanza che, comunque, la società reclamante non ha assolto l'onere, normativamente posto a suo carico dall'art. 29 comma 2 del C.G.S., di provare la sussistenza di una o più delle circostanze esimenti e attenuanti per i comportamenti dei propri sostenitori, il reclamo è comunque da ritenersi inammissibile.

L'art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva, il primo del titolo VII "*disciplina sportiva in ambito regionale della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica*", al comma 3 sancisce che "*non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari... omissis... c) squalifica del campo di gioco per una giornata di gara*".

L'art. 137 del vigente codice di giustizia sportiva ha riproposto il contenuto dell'art. 45 del previgente codice, escludendo la possibilità di impugnativa per le sanzioni di lieve entità, sia dal punto di vista temporale che economico, le quali hanno dunque carattere definitivo. La *ratio* resta ancora quella di garantire, per le sanzioni di contenuta afflittività, certezza nell'irrogazione, anche evitando l'instaurarsi di contenziosi che, oltre a mettere in discussione l'omologazione dei risultati, finirebbero con l'appesantire il già consistente peso della macchina della giustizia sportiva.

Partendo da questo presupposto normativo è sin troppo evidente che il reclamo qui oggetto di discussione sia da dichiarare inammissibile, trattandosi di provvedimento non impugnabile, atteso che la sanzione di una gara da giocare a porte chiuse è equiparata alla squalifica del campo per una giornata (sul punto, a mero titolo esemplificativo, si citano i precedenti conformi dei provvedimenti del Comitato Regionale Puglia, pubblicati sul C.U. n. 44 del 13 gennaio 2011 con riferimento alla gara USD San Severo - ASD Canosa; Comitato Regionale Puglia, pubblicato sul C.U. n. 79 del 15 maggio 2014 con riferimento alla gara U.S. S. Vito - Pol. D. San Cesario Aria Sana; Comitato Regionale Emilia Romagna, pubblicato sul C.U. n. 41 del 20 aprile 2016 relativamente alla gara Carpena- San Vittore; Comitato Regionale Campania, decisione pubblicata sul C.U. 111 del 29 aprile 2016, con riferimento alla gara Borgo Five Soccer - Atletico Cantera).

Per questi motivi,

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della Puglia, nella predetta composizione:

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile, ex art. 137 comma 3 lettera C C.G.S. il reclamo proposto dalla ASD Polimnia Calcio, avverso la sanzione relativa alla disputa di una partita a porte chiuse;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Giuseppe CONTE

Il Presidente
Giuseppe CONTE

Depositato in data 14 Febbraio 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

FISSAZIONE UDIENZA

DEFERIMENTO A.S.D. VIRTUS MOLA CALCIO – MITRANO SEBASTIANO

Il Tribunale Federale Territoriale, a seguito deferimento n. 228/pfi22-23/PM/mf della Procura Federale del 14 Febbraio 2023, visto ed applicato l'art. 93, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 06/03/2023, alle ore 16.00, per la decisione del ricorso.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

FISSAZIONE UDIENZA

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “UNDER 17”

GARA: ASD UNITI PER CERIGNOLA – USD CORATO CALCIO 1946 ASD del 05/02/2023.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. UNITI PER CERIGNOLA, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 20/02/2023, alle ore 18.30, per la decisione del ricorso.

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE – SERIE C2

GARA: ASDAPS MEC SPORT – A.S.D. REAL CAROVIGNO del 07/02/2023.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società ASDAPS MEC SPORT, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 27/02/2023, alle ore 16.00, per la decisione del ricorso.

GARA: ASDAPS MEC SPORT – A.S.D. REAL CAROVIGNO del 07/02/2023.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società ASD REAL CAROVIGNO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 27/02/2023, alle ore 16.30, per la decisione del ricorso.

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “UNDER 17” CALCIO A CINQUE

GARA: ASD VIRTUS MODUGNO – ASD POLIS TERLIZZI del 04/02/2023.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società ASD VIRTUS MODUGNO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 27/02/2023, alle ore 17.00, per la decisione del ricorso.

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 14/02/2023.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci